

OGGETTO: Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
Indicazioni procedura per individuazione/inclusione alunni con BES

Premesso che nella definizione di BES (bisogni educativi speciali) rientrano le seguenti categorie:

- [Disabilità (L. 104/92)
- [Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) (L.170/2010)
- [Disturbi evolutivi specifici: deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit delle coordinazione motoria, deficit dell'attenzione e dell'iperattività...
- [Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, economico

la Direttiva Ministeriale del 27/12/12 "*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*" punta l'attenzione sulla necessità di analizzare i bisogni di ogni alunno ed estende il diritto di tutti gli alunni in difficoltà alla personalizzazione dell'apprendimento nella direzione di una presa in carico complessiva e inclusiva, rimuovendo gli ostacoli nei percorsi di apprendimento e modulando gli apprendimenti di ogni alunno nell'ottica di una scuola sempre più inclusiva.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), è **compito dei Consigli di classe**, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, indicare in quali altri casi, non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili, sia **opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica e d'eventualmente di misure compensative e dispensative** previste dalle **Linee guida allegate alla legge 170/2010** formalizzati nel Piano didattico educativo (PDP).

La nota ministeriale prot. 2563 del 22 novembre 2013 "*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014 – chiarimenti*" ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi, che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. E' quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Per i casi in cui si rilevano difficoltà negli apprendimenti e nei comportamenti e **non si è in possesso di nessuna diagnosi/relazione**, gli insegnanti sono comunque responsabili dell'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.

Inoltre, la nota ministeriale prot. 2563 del 22 novembre 2013 ribadisce: "*Giova forse ricordare che la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità, nella prospettiva delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 275/99, laddove è detto che « Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche... possono adottare forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo...»(art.4).*

Inoltre, per questi casi

- [Se l'alunno evidenzia difficoltà di apprendimento e/o di comportamento e si ritiene utile che vengano stabilite le cause, si convocano i genitori per illustrare le difficoltà osservate nel percorso di apprendimento e si consiglia l'attivazione di un iter di approfondimento

diagnostico (di tale colloquio verrà redatto un verbale controfirmato) e/o si invitano ad incontrare la dott.ssa Biondi dopodiché, secondo quanto osserverà, seguiranno ulteriori approfondimenti del caso.

- [Se l'alunno è in carico ad una struttura socio-sanitaria o ai servizi sociali e non si è in possesso di nessuna documentazione, si segnala il caso in presidenza in modo che venga richiesta.

Per gli alunni che hanno iniziato un percorso di approfondimento diagnostico per l'accertamento di un sospetto DSA, le insegnanti, dopo un colloquio conoscitivo con la famiglia che dichiara di aver attivato l'iter diagnostico e nel quale viene informata del PDP (colloquio con un verbale controfirmato), possono adottare il PDP BES che verrà aggiornato con un PDP DSA dopo la diagnosi. Nel caso in cui non venga prodotta nessuna diagnosi resta un PDP transitorio circoscritto all'anno scolastico di riferimento.

Schema riassuntivo alunni con BES:

Alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali a scuola sono:	Come lo individuo	Cosa faccio	Per quanto tempo
Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	PEI	Sempre ma con modifiche annuali.
	Disabilità sensoriale e motoria		
	Altra disabilità		
Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi)	DSA Legge 170/2010 In attesa di certificazione, va bene diagnosi di specialista privato. CM n° 8 del 6/3/2013	PDP	Sempre ma con modifiche annuali.
	Diagnosi di ADHD -Bordeline cognitivi -Disturbi evolutivi specifici <i>Per "diagnosi" si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.</i> CM n° 8 del 6/3/2013	PDP (se il CdC lo ritiene opportuno) "Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione"	Circoscritto nell'anno scolastico di riferimento e messo in atto per il tempo strettamente necessario. CM n° 8 del 6/3/2013

Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale	Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali o ...), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.”	(Nota MIUR del 22/11/2013, n°2363) <i>Oppure</i> Strategie didattiche non formalizzate	
Note	La diagnosi di BES non esiste.		